

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

III. LEGISLATURA

III. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 130^A - 130. SITZUNG


22 - 12 - 1959

INDICE

- Disegno di legge n. 127:
« Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1960 » pag. 3
- Disegno di legge n. 125:
« Quarto provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1959 » pag. 4
- Disegno di legge n. 115:
« Copertura dei posti di ruolo nelle condotte mediche, veterinarie ed ostetriche della Regione » pag. 6

INHALTSANGABE

- Gesetzentwurf Nr. 127:
« Ermächtigung zur vorläufigen Haushaltsgebarung für das Finanzjahr 1960 » Seite 3
- Gesetzentwurf Nr. 125:
« Vierte Abänderung zum Haushaltsvoranschlag für das Finanzjahr 1959 » Seite 4
- Gesetzentwurf Nr. 115:
« Besetzung der Planstellen der Gemeindevorstände, -Tierärzte und -Hebammen der Region » Seite 6



Presidente: *dottor Silvio Magnago*

Vicepresidente: *dottor Remo Albertini*

Ore 15.25

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Albertini).

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): *(fa l'appello nominale).*

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta del 18 dicembre 1959.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): *(legge il processo verbale).*

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Il verbale è approvato.

È stato proposto dall'Assessore alle finanze di trattare per primo il disegno di legge per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio. Se nessuno ha niente in contrario darei corso quindi alla lettura della relazione.

Disegno di legge n. 127:

« Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1960 ».

La parola al Vicepresidente della Giunta Regionale.

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): *(legge la relazione della Giunta).*

PRESIDENTE: Relazione della commissione legislativa delle finanze.

SAMUELLI (D.C.): *(legge la relazione della Commissione).*

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale. Se nessuno chiede la parola metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

Art. 1

« La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 29 febbraio 1960, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1960, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati al Consiglio regionale. »

È posto ai voti l'art. 1: maggioranza favorevole 2 astenuti.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

Essa entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1 gennaio 1960.

È posto ai voti l'art. 2: unanimità.

Se nessuno chiede la parola per dichiarazione di voto prego distribuire le schede. Si vota separatamente per Province.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Consiglieri della Provincia di Trento: 21 votanti - 19 favorevoli, 2 contrari.

Consiglieri della Provincia di Bolzano: 14 votanti - 4 favorevoli, 1 contrario, 9 schede bianche.

Quindi il disegno di legge non è approvato.

Stando così le cose, la Giunta non è autorizzata all'esercizio provvisorio e quindi non può provvede-

re ad alcun pagamento nè sul bilancio, che non è stato ancora approvato, nè sull'esercizio provvisorio, che ora è stato respinto. Da tale situazione bisogna assolutamente uscire; e pertanto entro il 31 c. m. deve essere concluso l'esame sul bilancio di previsione.

Comunque abbiamo qui il 4° provvedimento di variazione al bilancio. Chiedo al Consiglio di trattarlo subito, perchè anche questo ha la sua urgenza in confronto agli altri provvedimenti.

BRUGGER (S.V.P.): Domando la parola.

PRESIDENTE: Sull'inserimento o sulla discussione?

BRUGGER (S.V.P.): Wenn dieses Gesetz behandelt werden soll, dann würde ich um eine halbe Stunde Unterbrechung für eine kurze Gruppensitzung ersuchen.

PRESIDENTE: Il Consigliere capogruppo della S.V.P. chiede la sospensione di mezz'ora prima di trattare questo provvedimento di variazione al bilancio. Allora sospendiamo la seduta per mezz'ora.

(Ore 15.45)

Ore 16.45

PRESIDENTE: Dalla riunione dei capigruppo, visto l'esito della votazione per l'esercizio provvisorio, è emersa l'opportunità che il Consiglio termini l'esame del bilancio preventivo entro il 31 dicembre.

Pertanto questa sera la Commissione delle finanze è pregata di convocarsi, per fare la relazione. Domani mattina faremo una votazione per inserire all'ordine del giorno il bilancio ed inizieremo l'esame, facendo orario diviso, mattina e pomeriggio.

Esamineremo il bilancio finchè sarà esaurito l'esame del bilancio anche con sedute notturne; questa è cosa che si vedrà, sperando di non essere qui il giorno di Natale per lo meno. Allora mando ai Consiglieri la nota per inserire all'ordine del giorno il bilancio domani mattina, e pregando la Commissione di rassegnare la relazione entro questa sera; non è una procedura di urgenza, in fondo i termini

sono anche imposti dalla legge ed il bilancio si deve approvare entro il 31 dicembre. Capita anche questo alla Camera per cui si ferma l'orologio perchè non deve essere passata l'ora del 31 dicembre.

Se non c'è nessuna osservazione sulle comunicazioni, procediamo alla trattazione del

Disegno di legge n. 125:

« Quarto provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1959 ».

La parola all'Assessore Dalvit.

DALVIT (Assessore finanze, credito, cooperazione - D.C.): (*legge la relazione della Giunta*).

Il provvedimento era abbastanza semplice, e rimane semplice anche se da parte della Giunta si è provveduto alla diramazione di una nota aggiuntiva che è poi riassuntiva di questo provvedimento, in quanto dal momento della approvazione della proposta per l'approvazione del 4. provvedimento di variazione di bilancio a questi ultimi giorni si sono prodotte talune variazioni, che esigono di essere collocate nel bilancio.

Le foreste hanno perfezionato una vendita per 4 milioni 965 mila lire che vengono introdotte in aumento e in diminuzione nel bilancio come partita di giro. Nel contempo da parte del competente Assessore si è fatto presente la necessità di integrare lo stanziamento del cap. 14 della spesa per provvedere alla stampa e alla divulgazione di un opuscolo di illustrazione della legge regionale 8 agosto 1959 « sull'emissione di azioni al portatore ». Infine, si è provveduto a sopprimere il cap. 35 di entrata e ad istituire il corrispondente cap. 21 bis, sempre nell'entrata, per una migliore classificazione delle poste attive del bilancio. Questa è solo una variazione di natura formale. Poichè non sembra opportuno predisporre un successivo provvedimento di variazione al bilancio, e dato che il corrente esercizio volge al termine, la Giunta propone di inserire questa variazione nel provvedimento già presentato al Consiglio.

Per una maggiore chiarezza si è fatto uno schema di disegno di legge che concerne il IV° provvedimento di variazione di bilancio, contenente tutte que-

ste variazioni. Mi permetto di aggiungere che da parte della Giunta verrà presentato un emendamento ancora che riguarda un errore materiale commesso in occasione della terza variazione di bilancio, in quanto non si è provveduto ad iscrivere nelle entrate l'avanzo di esercizio finanziario del 1958 della Cassa regionale antincedi, e della spesa in aumento, avanzo della gestione da versare alla Regione. Mentre sul bilancio della Regione si è scritta l'entrata di questo avanzo di gestione, non si è provveduto ad analoga variazione del bilancio della Cassa, per cui questo diverrebbe l'art. 3 e l'attuale art. 3 diventerebbe l'art. 4. Con questi chiarimenti la legge diventerebbe di quattro articoli e il 4. provvedimento sarebbe completo.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della commissione legislativa delle finanze.

SAMUELLI (D.C.): (*legge la relazione della commissione*).

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale. Se nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e metto in votazione il passaggio agli articoli: è approvato a maggioranza con sette astensioni.

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1959 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

Cap. n. 35 (capitolo che si sopprime) - Entrate a termini dell'art. 2 della legge 4 marzo 1958, n. 174, da destinare al Fondo per la concessione di mutui diretti al potenziamento e al miglioramento del patrimonio alberghiero nell'ambito della regione L. 22.000.000

b) in aumento:

Cap. n. 21 bis (di nuova istituzione) - Entrate a termini dello art. 2 della legge 4 marzo '58, n. 174 L. 22.000.000

Cap. n. 30 - Proventi derivanti dalla vendita di terreni del demanio forestale della Regione, da destinarsi all'acquisto di altri terreni meglio adatti all'ampliamento del demanio forestale medesimo (art. 121 r. d. 30-12-1923, n. 3267) L. 14.965.350

Totale in aumento L. 36.965.350

DIETL (S.V.P.): In der Kommission haben wir die Anfrage gestellt, wie es sich mit den Kapiteln 30 bzw. 172 verhält. Der anwesenden Finanzassessor konnte uns keine genaue Auskunft geben und teilte uns mit, daß die gewünschten Auskünfte im Regionalrat erteilt werden könnten. Es ist uns doch versichert worden, daß im Regionalrat hierüber berichtet würde, nicht?

PRESIDENTE: Altri che chiede la parola? Il cons. Pedrini.

PEDRINI (D.C.): L'introito di 14 milioni deriva dal fatto che la Regione è entrata nell'ordine di idee di vendere quel terreno al Comune di Brunico, si tratta del terreno dietro alla Stazione forestale e alla Pretura.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 1: maggioranza favorevole, 8 astenuti.

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1959 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

Cap. n. 49 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi L. 375.000

Cap. n. 124 - Spese, contributi e sussidi per promuovere ed incrementare la produzione industriale e le attività commerciali e per il collocamento della produzione agricola e

industriale della regione all'interno e all'estero . . . L. 1.000.000
Totale in diminuzione L. 1.375.000

b) in aumento :

Cap. n. 14 - Spese per la documentazione delle attività dell'Amministrazione regionale. Spese e contributi per l'acquisto, la pubblicazione e la traduzione di monografie, studi ed opere di interesse regionale e per diritti d'autore L. 1.000.000

Cap. n. 136 bis (di nuova istituzione) - Quota di partecipazione della Regione al Consorzio per il canale navigabile Mincio-Ticino 1. quota) L. 375.000

Cap. n. 172 - Acquisto di terreni per l'ampliamento del demanio forestale della Regione da effettuarsi col provento delle vendite di terreni non adatti a far parte del demanio suddetto (art. 121 r.d. 30-12-1923, n. 3267) L. 14.965.350

Totale in aumento L. 16.340.350

Metto in votazione l'art. 2 : maggioranza favorevole, 8 astenuti.

Vi è la proposta di istituzione di un articolo 3 del seguente tenore :

Art. 3

Nel bilancio della Cassa Regionale Antincendi per l'esercizio 1959 sono introdotte le seguenti variazioni :

ENTRATA

in aumento

Avanzo nell'esercizio finanziario 1958 L. 3.772.545

SPESA

in aumento

Art. n. 6 - Avanzo di gestione da versare alla Regione L. 3.772.545

È posto ai voti questo nuovo art. 3 : maggioranza favorevole, 8 astenuti.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È posto ai voti l'art. 4 : maggioranza favorevole, 5 astenuti.

Se nessuno chiede la parola per dichiarazione di voto, prego distribuire le schede per procedere alla votazione. (*Segue votazione a scrutinio segreto*).

Esito della votazione :

Consiglieri della Provincia di Trento 21 votanti - 19 favorevoli, 2 schede bianche ;

Consiglieri della Provincia di Bolzano : 15 votanti - 4 favorevoli, 11 schede bianche.

La legge non ha ottenuto la prescritta maggioranza, pertanto non è approvata.

Andiamo avanti.

MOLIGNONI (P.S.D.I.) : Andiamo avanti, tanto, andiamo indietro !

PRESIDENTE : Io direi di lavorare fino alle ora 18, alle 18 c'è la riunione della commissione delle finanze.

Continuiamo adesso con il nostro lavoro, però per dare modo alla commissione delle finanze di riunirsi ancora questa sera alle ore 18 sospendiamo la seduta del Consiglio. Dalle 18 alle 18,30 farebbe seduta la commissione.

Continuiamo adesso con il disegno di legge n. 115 :

« Copertura dei posti di ruolo nelle condotte mediche, veterinarie ed ostetriche della Regione ».

Eravamo arrivati all'art. 3, emendamenti.

Se i signori Consiglieri si ricordano stavamo discutendo l'emendamento presentato dalla Giunta, il quale diceva di sostituire le parole « delle due Province » con le parole « iscritti negli albi professionali di una Provincia della Repubblica ». Era ri-

masto in piedi questo emendamento dopo che era stato respinto quello di Mitolo.

È aperta la discussione sull'emendamento. Poi abbiamo altri emendamenti al secondo comma dell'art. 3 e un art. 3 bis che tratteremo dopo. La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Wenn ich mich nicht täusche, war doch der Abänderungsantrag, der vom M.S.I. gestellt wurde, desselben Inhaltes und ist abgelehnt worden. Deswegen bin ich der Ansicht, daß man diesen Abänderungsantrag des Regionalaussschusses, der den gleichen Inhalt hat, nicht einmal mehr zur Abstimmung bringen kann.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità - D.C.): Se Dalsass ricorda, il Presidente Magnago mise in votazione l'emendamento presentato dal M.S.I. con le parole seguenti: «pongo in votazione l'emendamento dell'emendamento». Era chiara l'intenzione del Presidente Magnago quindi che si votava prima l'emendamento all'emendamento, e poi l'emendamento. D'altra parte questa stessa osservazione è stata fatta già prima, cioè si disse che con la votazione dell'emendamento presentato dal M.S.I. si vota anche quello presentato dalla Giunta, e il Presidente Magnago disse in quell'occasione: «si vota prima uno e poi l'altro». Se lui ha ritenuto così, penso che dobbiamo rispettare la volontà del Presidente.

DALSASS (S.V.P.): No!

PRESIDENTE: Qui trovo che è stato respinto l'emendamento di Mitolo, Preve Ceccon: «che siano iscritti negli albi professionali alla data del 30 settembre 1949».

Altri emendamenti non ne trovo; poi c'è un emendamento...

DALSASS (S.V.P.): L'ultima votazione, prima!

PRESIDENTE: ...di Dalsass, Brugger e Schatz. Questo no?

DALSASS (S.V.P.): È un emendamento di Mitolo e Ceccon, mi sembra...

PRESIDENTE: Quello di Mitolo, emendamento, è stato respinto.

DALSASS (S.V.P.): Il contenuto per favore.

PRESIDENTE: «Che siano iscritti negli albi professionali alla data del 30 settembre 1949», questo era l'emendamento di Mitolo-Ceccon, il quale doveva sostituire l'emendamento della Giunta. Lei dice che non è proponibile il secondo emendamento «che alla data del 30 settembre 1959 figurano regolarmente iscritti negli albi professionali...»

MOLIGNONI (P.S.D.I.): E non è la stessa cosa?

PRESIDENTE: È stato respinto «alla data del 30 settembre 1959». L'intenzione del proponente era quella non di fissare la data del 30 settembre 1959, perchè quella c'era già nel testo della commissione; evidentemente l'emendamento era inteso a dire «che siano iscritti negli albi professionali», quello doveva essere, perchè, diceva Mitolo, anche nel senso letterale era meglio dire «negli albi professionali», senza parlare di albi professionali delle due Province o di una Provincia della Repubblica. Questo è stato respinto. Quindi anche quello della Giunta dovrebbe cadere effettivamente.

MITOLO (M.S.I.): Domando la parola.

PRESIDENTE: Prego, Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Non posso essere d'accordo con l'interpretazione che è stata data dal cons. Dalsass alla votazione seguita sul mio emendamento, perchè il mio emendamento aveva un carattere esclusivamente formale, non investiva la sostanza dell'emendamento della Giunta. Con quell'emendamento — che, secondo me, non avrebbe neanche dovuto essere messo in votazione, — intendevo sostituire a una dizione un'altra dizione che ritenevo, dal punto di vista letterale, più corretta della prima, non toccava assolutamente la sostanza. Quindi a me pare che l'eccezione del cons. Dalsass non sia

sostenibile e che la votazione, così come è stata fatta, colpisce esclusivamente la proposta di natura formale contenuta nel mio emendamento, ma lascia integro ed intatto nella sua sostanza l'emendamento che era stato proposto dalla Giunta.

PRESIDENTE : Direi che cade l'emendamento e resta il testo della Giunta e della commissione ; dovrebbero cadere sia il primo che il secondo emendamento ; cioè quello respinto cade perchè respinto, cade anche quest'altro e resta, essendo tutti emendamenti, il testo della commissione.

Sarà poco corretto, ma resta. In fondo un testo deve pur restare quando sono respinti gli emendamenti. Per quanto riguarda la interpretazione, mi pare che non sia poi importante anche l'emendamento. Non so se dobbiamo stare qui a perdere tempo . . . Lasciando cadere gli emendamenti resta il testo della commissione. Ad ogni modo chi desidera parlare? L'Assessore.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità - D.C.) : Devo proprio affermare quanto si è detto nella seduta presieduta dal dr. Magnago. Già quando venne presentato l'emendamento del cons. Mitolo si osservò che questo non è altro che un emendamento che assomiglia all'emendamento della Giunta. E ciò venne fatto presente al Presidente Magnago, il quale disse : « No, si vota prima questo che è presentato per ultimo, poi quello della Giunta, poi vedremo ». In più, nel momento in cui il Presidente Magnago mise in votazione, disse : « metto in votazione l'emendamento all'emendamento ». Nel momento in cui l'emendamento all'emendamento venne respinto, il Presidente disse : « è respinto l'emendamento all'emendamento ». Tutto questo ha indicato una volontà ben precisa della Presidenza del Consiglio che l'emendamento di Mitolo - Ceccon fosse un emendamento all'emendamento, e che, bocciato questo, se doveva essere bocciato, fosse in discussione quello della Giunta. Direi quindi che se adesso viene dichiarato che questo emendamento non ha più ragione di esistere, si vengono a cambiare i termini della questione quale era davanti a noi l'altra volta. Questo è il fatto. Chiedo che si controlli eventualmente il nastro, perchè allora avremmo dovuto replicare quando il Presidente

Magnago dava questa interpretazione. Il cambiamento di Presidenza non dovrebbe portare a cambiamenti di opinioni in merito a una stessa questione.

Non entro nel merito poi, perchè sul merito può darsi che abbia ragione il Presidente, su questo non entro ; dico che molti, in principal modo la Giunta, hanno avuto la convinzione che si trattasse di un emendamento all'emendamento. Ora l'interpretazione della Giunta e anche del Consiglio, penso di una buona parte, deve pure essere rispettata.

PRESIDENTE : L'art. 74 del regolamento dice : « Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, articoli aggiuntivi o emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni del Consiglio adottato sull'argomento ». Però è vero che l'emendamento della Giunta era già presentato prima dell'emendamento del cons. Mitolo, non è che sia stato presentato dopo che il Consiglio ha deciso, c'era prima. Quindi non può essere applicato il secondo comma dell'art. 74 in questo caso, perchè avrebbe dovuto essere messo in votazione prima l'emendamento della Giunta ; se è stato messo in votazione l'emendamento di Mitolo e Preve Ceccon è perchè si è ritenuto che questo era un emendamento all'emendamento, se no doveva andare prima l'emendamento della Giunta. Adesso il dubbio è questo : avendo deciso in questo senso negativamente il Consiglio, vi è contrasto logico fra la decisione presa prima e quella che il Consiglio dovrebbe prendere adesso? Questo è l'unico tema che può essere messo in discussione, cioè se si dovesse decidere favorevolmente per l'art. 3, secondo la proposta dell'Assessore, andiamo a prendere una decisione che contrasta con quella già presa precedentemente o no? Non mi pare, non si elidono le due proposte e possono restare in piedi l'una e l'altra.

DALSASS (S.V.P.) : Presidente !

PRESIDENTE : Il cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.) : Mir kommt vor, wenn schon zwei formell verschiedene Abänderungsanträge gestellt werden, die denselben Inhalt haben, so ist es doch selbstverständlich, daß man den einen

oder den anderen zuerst zur Abstimmung bringen muß. In unserem Fall ist eben der von den Rechtsparteien eingebrachte Abänderungsantrag als erster zur Abstimmung gekommen. Dazu möchte ich nur noch folgendes sagen. RR. Mitolo meinte, daß sein Abänderungsantrag nur die Form betroffen hätte. Nehmen wir an, der Abänderungsantrag wäre vom Regionalrat genehmigt worden, wäre da nur die Form genehmigt worden und der Inhalt nicht? Ich glaube, es ist kein formeller Abänderungsantrag gewesen. Es ist ein Antrag, der als harmonisches Ganzes einen anderen Antrag ersetzt. In diesem Falle nachdem auch der Regionalassessor Bertorelle sagte, der Antrag des M.S.I. wäre ein Abänderungsantrag zum Abänderungsantrag des Regionalausschusses, möchte ich noch den Regionalausschuß fragen: Wenn der Abänderungsantrag des M.S.I. genehmigt worden wäre, was wäre vom Abänderungsantrag des Regionalausschusses noch aufrecht geblieben? Ich glaube, man hätte wohl kaum noch etwas zur Abstimmung bringen können, wenn dies schon ein Abänderungsantrag zum Abänderungsantrag ist. Ich glaube, die Sache dürfte doch ganz klar sein. Wir standen hier vor zwei Abänderungsanträgen, die genau denselben Inhalt hatten, jedoch eine etwas verschiedene Form. Und nachdem der eine vom Regionalrat abgelehnt wurde, muß es doch klar sein, daß auch über den anderen nicht mehr abgestimmt werden kann.

PRESIDENTE: Mi pare che possiamo decidere, abbiamo discusso abbastanza. Secondo me, è vero che non possono essere prodotti emendamenti puramente formali, perchè le correzioni formali sono fatte come rettifica quando si sta approvando una legge; ogni Consigliere può richiamare l'attenzione della Presidenza su correzioni formali. L'emendamento viene approvato e vale per quello che dice; se non viene approvato, decade. Quindi si voleva dire con l'emendamento all'art. 3 che al bando di concorso possono partecipare medici, veterinari ed osteriche, che alla data del 30 settembre 1949 siano iscritti all'albo professionale. Quello era un requisito per fare accedere al concorso.

MITOLO (M.S.I.): Alla data del 30 settembre?

PRESIDENTE: Che erano iscritti alla data

del 30 settembre. Ora l'altro emendamento, che si vuole fare decadere per contrasto logico, dice invece che possono partecipare coloro che sono iscritti all'albo professionale di una Provincia della Repubblica.

Non mi pare che ci sia un contrasto, cioè non voglio dire che si voglia escludere del tutto il fatto dell'iscrizione negli albi professionali, quando si dice al 30 settembre, perchè si potrebbe anche ragionare dicendo che non si volevano far partecipare quelli che erano iscritti al 30 settembre, ma si vogliono far partecipare solo quelli che hanno la caratteristica di essere iscritti all'albo professionale. Sono due le caratteristiche, una di essere iscritti, ed una di essere iscritti ad una determinata data, perchè uno può essere iscritto anche dopo una determinata data. Quindi un contrasto vero e proprio non mi pare che ci sia fra una decisione e l'altra, e perciò il testo dell'Assessore Bertorelle mi pare che sia proponibile.

DALSASS (S.V.P.): È un testo nuovo, proposto adesso?

PRESIDENTE: È il testo proposto. Giustamente l'Assessore Bertorelle mi richiama alla decisione già presa dal Presidente Magnago. Il Presidente decide inappellabilmente, previa lettura.

KESSLER (D.C.): Mi lascia parlare?

PRESIDENTE: Su che cosa?

KESSLER (D.C.): Sulla questione in discussione.

PRESIDENTE: Sulla questione ha la parola Kessler.

KESSLER (D.C.): Sulla decisione, perchè non possiamo discutere molto a lungo. D'altra parte occorre avere il coraggio di affrontare la realtà.

Indubbiamente per me come per altri Consiglieri, le obiezioni del cons. Dalsass sono arrivate veramente come una doccia fredda, in quanto non si aveva la sensazione che l'altra volta avessimo deciso tutto il tema che è l'oggetto dell'emendamento presentato dalla Giunta. D'altra parte mi pare che non

si possano contrastare le considerazioni del cons. Dalsass e che occorra ammettere che l'emendamento che è stato presentato dal cons. Mitolo e da altri e respinto dal Consiglio, aveva come scopo quello di estendere la possibilità di accedere ai concorsi anche alle altre Province d'Italia, anche se questo non era detto espressamente, ma era chiaro quando si diceva che si limitava la dizione « iscrizione agli albi professionali » ed erano da intendere gli albi professionali di tutta la Repubblica. Quindi mi pare che un contrasto sostanziale si debba riconoscere con lo emendamento della Giunta che è inteso a modificare appunto la norma originaria o il testo originario della legge. Quindi, pur non essendo lieto di questa situazione, mi pare che non si possa assolutamente non accettare questa realtà.

PRESIDENTE: Dimenticavo semplicemente questo, mi rimane un unico dubbio, il fatto che sia stato respinto l'emendamento che dice « che siano iscritti all'albo professionale alla data del 30 settembre »; ora vi è sì il termine generico della iscrizione agli albi professionali di tutte le Province, perchè parla di albi professionali, per cui l'estensione della Giunta a tutti gli albi professionali; sarebbe in contrasto con questa parte del comma, come dice Kessler; però vi è il chiarimento alla data del 30 settembre 1949.

DALSASS (S.V.P.): Ma quello lo mantiene ancora l'Assessore, non ha mai dichiarato di togliere quella parte del 1959.

PRESIDENTE: Qui dice «1949».

DALSASS (S.V.P.): È un piccolo errore di dieci anni...

PRESIDENTE: C'è un 1949 qui.

MITOLO (M.S.I.): No, è 1959.

LORENZI (D.C.): È un errore, è 1959.

PRESIDENTE: Allora non rimane neanche questa differenza.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Comunque l'emendamento è diverso, Presidente.

PRESIDENTE: Stavo sempre litigando perchè qui c'era chiarissimo il 30 settembre 1949; quindi c'era una sostanza diversa fra un testo e l'altro. È il 1959, permetta che corregga allora.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Ma noi abbiamo votato su quello, Presidente, sul 1949. È un emendamento diverso.

PRESIDENTE: Leggeremo dal nastro.

MITOLO (M.S.I.): Effettivamente io volevo il 30-9-1949. (*ilarità*)

PRESIDENTE: Allora guardate, se l'emendamento che è stato bocciato effettivamente contiene tutti due gli aspetti, sia l'iscrizione agli albi professionali in senso generico, sia la data perchè è acquisito che è il 30 settembre 1959, allora è evidente che l'emendamento della Giunta cade per contrasto. Allora andiamo avanti sull'art. 3, abbiamo l'emendamento presentato da Pedrini, Banal, Lorenzi.

LORENZI (D.C.): Cade, lo ritiro, rimane il testo della commissione.

PRESIDENTE: È ritirato, benissimo, anche questo passa nel numero dei più. Vi è un terzo emendamento di un art. 3 bis, che trattiamo dopo. Allora, Signori, resta in piedi il testo della commissione. Quindi metto in votazione il testo della commissione. La parola al cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Ich bitte um Geheimabstimmung über den Art. 3. Es verlangen dies fünf Regionalräte der S.V.P.

PRESIDENTE: Quali sono? Prego distribuire le schede, si vota a scrutinio segreto. Leggo il testo che si va a votare, perchè non succedano contrasti o cattive interpretazioni. Si vota a scrutinio segreto questo art. 3:

La Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, bandirà un pubblico concorso per le condotte della provincia di Bolzano, comunque vacanti dopo i provvedimenti previsti dall'art. 1 e per le condotte della provincia di Trento vacanti alla data del bando, al quale

potranno partecipare medici, veterinari, ostetriche, che alla data del 30 settembre 1959 figurano regolarmente iscritti negli albi professionali delle due province. I concorsi sono riservati agli iscritti all'albo della rispettiva provincia.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al primo comma sono richiesti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per le rispettive categorie, tranne il limite di età, del quale non si tiene conto.

L'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo è limitata al primo concorso bandito per ciascuna provincia, dopo l'entrata in vigore della presente legge per i posti disponibili nelle singole categorie.

Al concorso di cui al primo comma si applicano le norme vigenti per i concorsi a posti di sanitario condotto.

Chi vuole approvato l'articolo vota «sì», i contrari «no», chi si astiene imbussola la scheda bianca. Chi dichiara di non votare deve dichiararlo prima perchè dobbiamo prenderne nota. Si dà corso alla votazione.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 42 votanti - 30 favorevoli, 11 contrari, 1 scheda bianca.

È stato presentato un articolo 3 bis a firma Dalsass - Brugger - Plaikner: « Nella valutazione dei titoli da effettuarsi nel concorso bandito ai sensi dell'articolo precedente il servizio ospedaliero prestato all'estero sarà equiparato a quello prestato in ospedali siti nel territorio dello Stato italiano ».

È aperta la discussione sull'emendamento istitutivo dell'art. 3 bis.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità - D.C.): Chiederei che il presentatore spiegasse che cosa vuol dire, perchè francamente non riesco a comprendere che cosa c'entra il servizio ospedaliero con il servizio di condotta veterinaria.

DALSASS (S.V.P.): Der Abänderungsantrag wurde aus dem einfachen Grunde gestellt, weil ja bei Wettbewerben der Dienst in Krankenhäusern

des italienischen Staates für die Punktbewertung zählt und wir möchten, daß auch der in ausländischen Krankenhäusern geleistete Dienst anerkannt, d.h. bei der Punktebewertung berücksichtigt wird. Uns erscheint dies notwendig, nachdem von der deutschen Volksgruppe so manche in Österreich studiert und draußen nach ihrem Doktorat die Praxis in einem Krankenhaus ausgeübt haben. Somit wäre es nur gerecht, daß dies auch anerkannt würde. Ich glaube, in dem Sinne dürfte der Abänderungsantrag doch klar sein.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità - D.C.): L'emendamento non mi è per niente chiaro, e non posso naturalmente esprimere nessun giudizio, anzi devo dire che nella mancanza di chiarezza non sono favorevole perchè qui non si tratta di servizio ospedaliero, si tratta di servizio di condotta, ed il servizio di condotta viene calcolato valido ai fini del punteggio per titoli nel concorso. Non comprendo poi che cosa c'entra il servizio fatto fuori, in Austria o in altri luoghi. È una questione che sarà regolata con legge a parte, sarà una legge che disciplina il riconoscimento di un periodo fatto all'estero.

Come si può in questo momento, nel corso di una legge eccezionale, introdurre un principio come questo? Si aggiunge a quel principio che è stato approvato nell'articolo precedente e che probabilmente farà ritornare la legge. In queste condizioni non mi sento, non avendo neanche la possibilità di esaminare che valore possa avere questo emendamento, non mi sento di appoggiarlo.

PRESIDENTE: Altri che chiede la parola? Metto ai voti l'emendamento preletto. Chi è d'accordo? L'emendamento è respinto con 18 voti contrari, 15 favorevoli, 3 astenuti.

Art. 4

Nella Provincia di Bolzano è richiesta la conoscenza della lingua italiana e tedesca tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni inerenti al servizio.

La conoscenza della lingua non materna sarà accertata attraverso un esame orale da parte di una Commissione di tre membri, di cui uno appartenente

al gruppo linguistico dell'esaminando, nominata dalla Giunta Regionale.

Fermo restando l'accertamento della conoscenza della lingua non materna nei concorsi interni ed esterni, il concorrente che ne faccia richiesta può svolgere le prove nella propria lingua materna.

Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano alla sistemazione in ruolo del personale previsto dall'art. 1.

È stato presentato un emendamento a firma Benedikter, Pupp e Nicolussi: stralciare l'ultimo comma; poi un altro emendamento: « attraverso un esame scritto ed orale da parte . . . », modificando la dizione della seconda riga del II. comma.

Metto in discussione questo secondo comma: « La conoscenza della lingua non materna sarà accertata attraverso un esame scritto ed orale ». Lo emendamento inserisce quindi l'esame scritto, è un emendamento aggiuntivo a firma di Dalsass, Brugger e Plaikner. È aperta la discussione su questo emendamento al secondo comma; nessuno chiede la parola? Metto in votazione l'emendamento: l'emendamento è respinto con 26 contrari, 15 favorevoli, 1 astenuto.

Emendamento suppressivo del comma 4°. È aperta la discussione sull'emendamento suppressivo dell'ultimo comma a firma di Benedikter, Pupp e Nicolussi.

BENEDIKTER (S.V.P.): Dieser Antrag will erreichen, daß auch für die Besetzung der Ärztstellen gemäß Art. 1 die Kenntnis der deutschen Sprache, und zwar, wie jetzt vom Regionalrat beschlossen, nur eine mündliche Kenntnis, verlangt werde. Ich habe schon in der Generaldebatte erwähnt, daß auf Grund der Erhebungen des Regionalausschusses unter den Ärzten, die gemäß Art. 1 endgültig in die Stelle eingeführt werden sollen — und ich könnte sie namentlich hier anführen —, mindestens fünf sind, die nicht deutsch sprechen können; nach den offiziellen Erhebungen unter den Tierärzten sind ebenfalls mindestens fünf, die nicht deutsch sprechen können und unter den Hebammen mindestens neun, die nicht deutsch sprechen, geschweige denn schreiben können. Ich habe vorigen Dienstag darauf

hingewiesen, daß der Regierungskommissär mit Dekret vom Oktober 1954 eine Ausschreibung vorgenommen hat, in welcher eine Prüfung über die Kenntnis der deutschen Sprache vorgesehen war, so daß diejenigen, welche diese Prüfung bestehen, bevorzugt worden wären. Ich bitte auch den Abg. Nardin hiervon Kenntnis zu nehmen, daß es hier nicht um das allgemeine Memorandum geht, das dem Ministerpräsidenten Scelba überreicht worden ist, sondern um einen Einspruch unserer Parlamentarier zu dieser Ausschreibung des Regierungskommissärs, die immerhin für alle eine Prüfung in deutscher Sprache vorgesehen hatte, damit diejenigen, die diese Prüfung bestehen, bevorzugt werden könnten. Die Ausschreibung mit dieser Vorschrift wurde von den Parlamentariern der Südtiroler Volkspartei als ungenügend empfunden und es erfolgte ein Einspruch dagegen beim Ministerratspräsidium, ein Einspruch, der unter anderem auch damit begründet war, daß die Kenntnis der deutschen Sprache nicht nur in Form einer Prüfung vorgeschrieben werden soll, um diejenigen, die die Prüfung bestehen, zu bevorzugen, sondern daß die Kenntnis der deutschen Sprache an sich als *conditio sine qua non* von allen verlangt werden soll. Auf Grund dieses Einspruches wurde die Ausschreibung von der Regierung zurückgezogen, damit nach Inkrafttreten der Durchführungsbestimmungen die Region auf Grund ihrer Zuständigkeit ihrerseits die Ausschreibung vornehmen könne, und zwar, um eben auch diesen Einwänden Rechnung zu tragen. Wenn der Regionalrat nun die Streichung des 4. Absatzes nicht genehmigt, dann würde er für die Besetzung der Stellen der Ärzte, Tierärzte und Hebammen gemäß Art. 1 die Kenntnis der deutschen Sprache überhaupt nicht verlangen, also die Ausschreibung des Regierungskommissärs vom Oktober 1954 verschlechtern, die gerade von der Regierung deswegen zurückgezogen wurde, damit die Region sie im Sinne der berechtigten Forderungen der deutschen Volksgruppe erlasse. Es würde also sogar das, was die Regierung im Oktober 1954 im Sinne der Anerkennung unseres Rechtes auf den Gebrauch der Muttersprache anerkannt hatte, jetzt verweigert werden. In diesem Sinne haben wir also beantragt, daß der letzte Absatz gestrichen werde, damit auch für das sanitäre Personal, das gemäß Art. 1 bestätigt werden soll, wenn es bereits

fünf Jahre Dienst geleistet hat, eine einwandfreie Kenntnis der deutschen Sprache — wenn auch nur mündlich, so wie es jetzt beschlossen worden ist — verlangt werde.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Penso che non varrebbe neppure la pena di parlare più su questa legge, dal momento che si è votato quell'emendamento all'art. 3, che, secondo me ed anche secondo la visione di altri, pecca di vera e propria incostituzionalità, per cui ce la vedremo ritornare e avremo modo di elaborarla completamente in sede di commissione. Comunque anche questa proposta di stralcio dell'art. 4 merita due osservazioni. La prima è questa: l'Assessore Benedikter ci ha dato dei dati, ha detto che cinque medici non conoscono il tedesco, 5 veterinari, 9 ostetriche. Io avrei piacere di sapere su quali basi fonda questi suoi dati statistici e quali accertamenti lui ha fatto per stabilire la conoscenza della lingua tedesca o meno da parte di questi sanitari, sia medici che veterinari od ostetriche, e se viceversa gli altri 50 o 60, per i quali la legge è fatta, per i quali soltanto sarebbe fatta se accettiamo lo stralcio di questo ultimo comma, conoscono invece la lingua italiana! Questa è una domanda legittima, mi sembra. Comunque la legge è a carattere straordinario; doveva essere fatta — perchè non ha più nessun valore per me, e ritengo che venga assolutamente respinta dal Governo — doveva essere fatta per sanare una situazione straordinaria, eccezionale, ma in questa eccezionalità ci sono tutti quelli che attendono una sistemazione, e di lingua tedesca e di lingua italiana. E ricordo che gli elementi di lingua italiana sono realmente una minoranza insignificante perchè si tratta di 5 medici su 50-52 del totale. Le stesse proporzioni riguardano i veterinari e le ostetriche. E allora diteci che volete fare una legge per i vostri e non abbiate la pretesa di trovarci consenzienti! Noi in commissione ed in sede di Consiglio vi abbiamo detto che vanno rispettati i diritti acquisiti dagli uni e dagli altri e che comunque condizioni particolari e riserve si possono e si devono applicare soltanto con il prossimo concorso che sarà indetto, ma naturalmente ad eccezione di questa legge che ha il carattere della straordinarietà e della eccezionalità. È per questo che dichiaro che sono nettamente contrario allo stralcio dell'art. 4, che fini-

rebbe veramente con lo snaturare lo spirito e la lettera della legge stessa.

PRESIDENTE: Nessun'altro chiede la parola? L'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità - D.C.): Una parola devo dirla anch'io perchè su questo argomento si sono fatte e si faranno delle speculazioni a non finire. Ho letto un articolo sul « Dolomiten » del 19 corrente che ha riportato il testo dell'intervento fatto poco fa dal cons. Benedikter; è stato trovato lo slogan ben preciso e questo girerà. A questo punto spetta a me dire che le cose stanno diversamente.

Quando si vuole paragonare l'attuale legge a quel concorso che il Commissario del Governo aveva bandito nel 1954 e che il Governo ha ritenuto di ritirare, si fa un grave errore. A mio parere sono due situazioni completamente diverse, e di questo devono rendersi conto coloro che agiscono in buona fede, perchè quello era un concorso pubblico con tutti i requisiti, questo è un inquadramento che prescinde da ogni esame. Non si chiede neanche che sia fatto un « servizio lodevole », perchè nello stesso momento in cui si richiedesse un « servizio lodevole » non so quanti comuni potrebbero venire qui a dirci: non vogliamo il medico di lingua italiana o tedesca. Sapete che queste cose ci sono, e per sanare una situazione di carattere eccezionale non possiamo dare luogo a recriminazioni che interessano due o tre casi, o a sfoghi di rancore di comuni nei confronti di medici di entrambi i gruppi etnici, che per un motivo o per l'altro non vanno in quel determinato momento. Bisognava cambiare strada e stabilire il concorso, ed allora ero il primo a sostenere la conoscenza della lingua tedesca orale per tutti quanti. Abbiamo scelto la via intermedia: l'inquadramento di 156 sanitari, ed i rimanenti posti, che saranno 30-40, a concorso. Per il concorso è regola la conoscenza della lingua tedesca. Notate che il concorso riguarda un numero limitato di persone, ma poi riguarderà tutti i posti che si rendono vacanti. Quindi la regola è il concorso in base alla legge nazionale ed in base alla legge regionale, perchè non vogliamo discostarci da questo principio che è un cardine della legislazione sanitaria e della legislazione che riguar-

da i pubblici impieghi. L'eccezione è quella che abbiamo prevista qui. L'eccezione è quella che vorrebbe sanare i danni derivati ai medici ed alle popolazioni per tutto questo periodo di mancato concorso.

Ora sono diametralmente opposti i casi del concorso bandito dal Commissario del Governo nel 1954 e di questa legge; o si sceglie una strada o si sceglie l'altra. Quindi quando si dice che la legge attuale peggiora quelle che furono le condizioni poste dal Commissario del Governo non si dice, per conto mio, una cosa giusta. Si noti che su 156 sanitari che vengono inquadrati, ci sono 3 medici che hanno una conoscenza, che io stesso da informazioni avute, ritengo non sia adeguata al servizio. Non si dice che non conoscano la lingua, ma che non è adeguata. Uno è dal 1939, uno dal 1944, uno dal 1945.

Ma si sta facendo un inquadramento che vuole sanare una situazione eccezionale; in questo inquadramento, che beneficia tutti, si deve pure tenere conto della necessità di non creare delle discriminazioni. Si dirà che non si può parlare di diritti acquisiti. Giusto, non esistono diritti acquisiti perchè la parola « diritti acquisiti », è una parola che non ha senso giuridico, ma credo che non si potrà paragonare colui che, uscito dalla scuola, si appresta a fare il concorso a colui che viceversa è rimasto 15 o 20 anni in una condotta in posizione di disagio, sempre in interinato, a causa dalla mancata indizione dei concorsi. Non lo si vorrà in questo caso estraniare soltanto perchè non ha avuto magari il coraggio...

DALSASS (S.V.P.): La buona volontà!

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità - D.C.): . . . o la tenacia di imparare di più . . .

DALSASS (S.V.P.): La voglia!

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità - D.C.): Si può adire a sua censura nei suoi riguardi, sono d'accordo, teniamo presente che si tratta qui di 3 medici, 2 veterinari e 3 o 4 ostetriche . .

DALSASS (S.V.P.): Anche di più!

BERTORELLE (Assessore previdenza, assi-

stenza sociale, sanità - D.C.): Faccia il Consiglio come crede, ma la proposta della Giunta è questa e rimane questa.

PRESIDENTE: Benedikter per la seconda volta.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich habe die Ausschreibung des Regierungskommissärs vom 21. Oktober 1954 hier bei der Hand, auf die ich Bezug genommen habe, was das Erfordernis der Kenntnis der Muttersprache der Südtiroler Bevölkerung betrifft. Ich muß dabei feststellen. Herr Assessor, daß diese Ausschreibung, was die Kenntnis der Muttersprache betrifft, bedeutend besser ist als das vorliegende Regionalgesetz. Nehmen wir das « Programma particolareggiato delle prove di esame di concorso a posto di medico condotto - Prove pratiche, punto 3: Prova di lingua tedesca ed orale, sufficiente all'esercizio della professione ». So steht es in der Ausschreibung des Regierungskommissärs. Das also, was der Regionalrat soeben abgelehnt hat, ist damals im Oktober 1954 vom Regierungskommissär vorgeschrieben worden. Im Art. 2 heißt es ferner: « Ai sensi del combinato disposto dagli articoli 1 e 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, l'espletamento del presente concorso è regolato come segue: È inserita la prova facoltativa di conoscenza della lingua tedesca con riguardo all'esercizio della professione ». Dann: « La graduatoria degli idonei viene fissata secondo le norme comuni. Seguendo l'ordine della graduatoria sono dichiarati anzitutto vincitori i concorrenti che abbiano superato la prova di lingua tedesca ». Und dann: « Se restano disponibili vengono ricoperti seguendo l'ordine della graduatoria degli idonei non bilingui . . . » usw. Dabei geht es um dieselben Personen, um dieselben Ärzte. Wenn der Assessor mir sagt, da gehe es um eine Ausschreibung und dort sei es nur eine Bestätigung auf Grund es Gesetzes, so ändert das nichts an der Grundsatzfrage. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehn, Herr Assessor, ich glaube nicht! Es ändert nichts an der Grundsatzfrage, daß der Arzt die Muttersprache der Kranken kennen soll. Wenn auch bis heute keine Klage an Ihr Ohr gedrungen ist, hätten Sie doch die

Initiative ergreifen müssen : meinetwegen hätten Sie seit Inkrafttreten der Durchführungsbestimmungen über das Sanitätswesen die Gemeinden in einer offiziellen Form befragen können, ob sie hinsichtlich der Dienstleistung des Arztes, was die Kenntnis der Sprache betrifft, Klage zu führen haben oder nicht. Ferner spricht die Tatsache wohl für sich, daß es Ärzte gibt — wie Sie selbst zugegeben haben —, die 19, 15 oder 12 Jahre in Gemeinden mit überwiegender Mehrheit Südtiroler Bevölkerung ihren Dienst versehen haben und die Sprache nicht genügend verstehen. Ich glaube, da braucht es keinen Kommentar mehr : denn diese Ärzte hätten als Intellektuelle wohl bestimmt nicht nur die Gelegenheit, sondern auch die Voraussetzungen gehabt, um die Sprache, jedenfalls für die Zwecke ihrer Berufsausübung ausreichend, zu erlernen. Wenn sie das nicht getan haben, so ist das eben Grund genug, um sie nicht zu pragmatisieren, sofern wir diesem elementaren Erfordernis überhaupt Rechnung tragen wollen. Aber man sage uns nicht : « Wir sind für die Kenntnis der deutschen Sprache, wir sind unbedingt für dieses Naturrecht » und so fort und trage dieses Bekenntnis nur als christlich-demokratische Maske zur Schau ! Man komme uns nicht damit ! Und dann sagen Sie, dieses Gesetz sie ich weiß nicht um wieviel besser, weil es vorsieht, daß bei allen künftigen Ausschreibungen die Deutschkenntnis verlangt werden soll. Im Art. 3 heißt es, der Regionalausschuß könne innerhalb eines Jahres die noch freibleibenden Stellen ausschreiben, und hiefür ist im Art. 4 die Deutschkenntnis verlangt. Das sieht mir nicht nach « allen künftigen Ausschreibungen » aus, denn dann hätte die andere Bestimmung angenommen werden müssen, wonach in die Personalordnungen der Gemeinden, der öffentlichen Krankenhäuser usw. dieses Erfordernis in Zukunft hineinkommen müsse. Dieses Erfordernis ist hier jedoch auf die Ausschreibung der Stellen begrenzt, die nach der Durchführung des Art. 1 noch offen bleiben. Das stimmt also nicht, da haben Sie zuviel gesagt. Es bleibt dabei, daß ihr auch hier die schriftliche Prüfung abgelehnt habt, die der Regierungskommissär im Oktober 1954 zugestanden hatte. Ihr habt das Erfordernis der Deutschkenntnis grundsätzlich abgelehnt, was immer ihr dagegen sagen wollt : ihr habt es im Gesetz abgelehnt und lehnt es jetzt ab. Ihr lehnt es

für die Ärzte ab wie für die Hebammen und Tierärzte, die eben kurzerhand bestätigt werden sollen. Es bleibt dabei, daß ihr die Verantwortung dafür übernehmen, müßt, daß ihr beim Sanitätspersonal, das einen öffentlichen Dienst versieht, die Deutschkenntnis, die Kenntnis der Muttersprache der Südtiroler Bevölkerung, als nicht notwendig erachtet.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità - D.C.): Mi assumerò tutte le responsabilità fuorchè una, quella di consentire che attraverso il mio voto alla legge possa mettere delle famiglie sulla strada. La conoscenza delle lingue è assicurata, cons. Benedikter ; quando lei legge l'art. 4 se ne rende conto, perchè sono scritte queste parole : « Nella provincia di Bolzano è richiesta la conoscenza delle lingue italiana e tedesca tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni inerenti al servizio. La conoscenza della lingua non materna sarà accertata attraverso un esame orale da parte di una commissione di tre membri, di cui uno appartenente al gruppo linguistico dell'esaminando, nominata dalla Giunta Regionale ».

Questo si chiama, nella mia lingua, si chiama richiedere il requisito della conoscenza della lingua tedesca ! Lei potrà dire che ciò riguarda questo bando, ma è chiaro che questa clausola la metteremo in tutti i bandi. Di questo abbiamo fatto una pubblica dichiarazione l'altro giorno, quando abbiamo discusso di questa questione. Non ho nessun rimorso per quello che potrà essere il servizio di queste condotte, perchè i casi sono rarissimi, e in questi casi il servizio si è svolto anche se non c'è la sufficiente conoscenza della lingua tedesca. Sarei molto più contento se la conoscenza fosse adeguata, perchè capisco che una cosa è un servizio di un impiegato in un ufficio, e un'altra cosa è il servizio di un medico.

Abbiamo già detto l'altra volta, quando abbiamo esaminato la sua legge che assieme al dottor Dalsass ha portato al Consiglio per la conoscenza della lingua, che noi siamo contrari al principio di stabilire la retroattività della legge e stabilire che la legge possa portare dei danni alle persone che si trovano in servizio oggi. D'ora in poi nessuna difficoltà per la conoscenza della lingua, lo abbiamo già affermato chiaramente, ma non siamo assolutamente

del parere che con norme di legge possiamo fare del male a delle persone, rovinare il loro servizio o provvedere al loro licenziamento. Su questo punto lei non può farci arrivare perchè sarebbe un caracchi e lei lo deve capire.

PRESIDENTE : Metto in votazione l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'art. 4 : respinto con 16 contrari, 11 favorevoli, 2 astenuti.

Pongo in votazione l'art. 4 come è rimasto : approvato con 16 favorevoli, 17 astenuti.

Vi è un articolo 4 bis.

MITOLO (M.S.I.) : Chi lo ha presentato ?

PRESIDENTE : Brugger-Benedikter-Dalsass, del seguente tenore : « Il personale sistemato in ruolo ha sensi degli artt. 1 e 2 potrà partecipare a futuri concorsi non regolati dalla presente legge a prescindere dai limiti di età », cioè potrà partecipare a futuri concorsi, non regolati dalla presente legge ; « a prescindere dai limiti di età » si riferisce alla regolamentazione della legge o ai soggetti ?

BENEDIKTER (S.V.P.) : Ai soggetti.

PRESIDENTE : Quindi ai soggetti, prescindendo dai limiti di età.

BENEDIKTER (S.V.P.) : Die Sache ist hier auch von anderen bereits vorgebracht worden. Es geht darum, daß man den Ärzten, Tierärzten und Hebammen, die gemäß Art. 1 definitiv eingestuft werden, die Möglichkeit, die sie sonst nicht hätten, offenhält, sich später einmal um eine andere freierwerbende Stelle zu bewerben, und zwar im Rahmen der Region. Denn ob für eine Bewerbung außerhalb der Region das Gesetz so ausgelegt werden kann, daß die Tatsache, daß dieses Personal ohne Ausschreibung und ohne Prüfungen die Stelle bekommen hat, nicht ins Gewicht fällt, das möchte ich dahingestellt sein lassen. Da weiß ich nicht, ob der Assessor recht behält oder nicht. Aber wenigstens was die Region betrifft, im Falle der Ärzte also, die lediglich die Aussicht oder den Wunsch haben, sich später einmal für eine andere Stelle in derselben Provinz zu bewerben, soll dieser Artikel jeden Zweifel aus der Welt schaf-

fen. Denn die Gefahr besteht eben darin, daß diese Ärzte ihre Stelle auf Grund dieses Gesetzes ohne Ausschreibung (concorso) erhalten. Der Art. 42 des Dekretes vom 11. März 1935 Nr. 281 bestimmt nämlich, daß jenes Personal, das eine Stelle auf Grund einer Ausschreibung erhalten hat, sich dann an späteren Ausschreibungen, unabhängig von der Altersgrenze, beteiligen kann. Die Altersgrenze ist also — wie auch im vorliegenden Gesetz — abgeschafft für solche Bewerber, die bereits eine Stelle regelrecht erworben haben. Nun geht es darum, festzulegen, daß die Ärzte, die die Stelle gemäß Art. 1 ohne eigentliche Ausschreibung bekommen haben, sich an späteren Ausschreibungen beteiligen können, und zwar an solchen, die unabhängig von der Anwendung dieses Gesetzes vorgenommen werden ; nicht an der Ausschreibung gemäß Art. 3 selbstverständlich, denn sonst könnten die gemäß Art. 1 eben eingestuft Personen dann einem anderen Bewerber die Stelle wegnehmen, der auch eine gewisse Erwartung hegt, die Stelle, die er vielleicht schon innehat, wenigstens auf Grund der Ausschreibung gemäß Art. 3 zu besetzen. Es wäre insofern also auch den Interessen der Ärzte Rechnung getragen, die nur auf Grund des Art. 3 die Stelle besetzen können.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità - D.C.) : Chiederei una maggiore spiegazione. Questi emendamenti presentati all'ultimo momento non possono essere esaminati naturalmente con adeguata serietà ; vuole riferirsi ai concorsi nell'ambito della nostra Regione ?

BENEDIKTER (S.V.P.) : Sì.

DALSASS (S.V.P.) : Non si può modificare la legge statale !

BENEDIKTER (S.V.P.) : La legge regionale !

MOLIGNONI (P.S.D.I.) : Nell'ambito della Regione !

MITOLO (M.S.I.) : Ma è logico, certo, i concorsi che si svolgono nella Regione.

BENEDIKTER (S.V.P.) : Con legge regionale.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità - D.C.): Ma non possiamo prorogare nel tempo eccezioni al principio dell'età. Lo possiamo fare una volta tanto, ma non possiamo per il futuro prescindere dal limite di età.

DALSASS (S.V.P.): Lei non ha capito, ha un contenuto diverso!

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità - D.C.): Qui dice: « Il personale sistemato in ruolo ai sensi degli artt. 1 e 2 potrà partecipare a futuri concorsi — che si potranno espletare fra due o tre anni — non regolati dalla presente legge e prescindendo dai limiti di età ».

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Non è chiaro!

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità - D.C.): Non capisco!

BENEDIKTER (S.V.P.): Es tut mir leid, aber mir scheint, der Herr Assessor hat nicht richtig verstanden. Die Ausnahme, die gemacht wird, betrifft nämlich nicht die Altersgrenze, denn der Art. 42 des Kgl. Dekretes vom 11. März 1935 Nr. 281 sagt: « I limiti di età per l'ammissione al concorso sono stabiliti in conformità alle disposizioni contenute nel 1° comma dell'art. 5. Indipendentemente dai limiti predetti sono ammessi al concorso: a) i sanitari condotti nominati in seguito a concorso, che alla data del bando si trovano tuttora in servizio ». Ein bestehendes Gesetz sagt also bereits, daß ein Arzt, der auf Grund einer Ausschreibung schon eine Stelle bekommen hat, sich später einmal unabhängig von der Altersgrenze um eine andere Stelle bewerben kann, nicht wahr? Jetzt geht es nur darum, zu erklären, daß auch die Ärzte, die gemäß Art. 1 ohne Ausschreibung hineingekommen sind, von diesem Art. 42 Gebrauch machen können. Dies ist deshalb notwendig, weil es im Kgl. Dekret heißt: « . . . nominati in seguito a concorso » und die genannten Ärzte nicht « in seguito a concorso » ernannt werden, sondern auf Grund des Art. 1 des Regionalgesetzes soundso. Die Klarstellung ist notwendig, damit keine Schwierigkeiten entstehen.

PRESIDENTE: Per la terza volta, l'Assessore!

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità - D.C.): Adesso ho capito quello che vuole dire il cons. Benedikter, però devo fare delle osservazioni. Lei vuole riferirsi all'inquadramento nell'ambito della Regione, cioè vuol dire che la norma vale solo ai nostri effetti, il che potrebbe far pensare che se il concorso lo fanno fuori della Regione non può valere.

Bisogna pensare anche a questo: ci sono dei medici che appena inquadrati qui ne approfitteranno per andare a fare un concorso in un'altra Provincia del territorio nazionale. Se diciamo questo vuol dire che noi comprendiamo che questo inquadramento non equivale al concorso e che pertanto non può valere per quelli inquadrati in questo modo il beneficio del limite di età per i concorsi nel territorio nazionale. Ma con ciò temo che facciamo un danno a quelli che vogliono fare il concorso fuori dalla Regione. Chi potrà avanzare delle obiezioni sarà la commissione incaricata, la quale noi confidiamo che darà l'interpretazione che noi abbiamo dato a questa legge, cioè dirà che l'inquadramento a sensi di questa legge equivale al concorso fatto in Regione.

Quindi non vedo l'utilità di questo emendamento, vedo viceversa un danno perchè, se approvato, potrebbe confermare quello che è il sospetto di qualcuno, che effettivamente l'inquadramento non equivale al concorso. Ma noi abbiamo detto che per conto nostro l'inquadramento a questi sensi equivale, a tutti gli effetti, al concorso.

PRESIDENTE: Vi è una nuova stesura dell'articolo:

« L'inquadramento effettuato a sensi degli artt. 1 e 2 della presente legge equivale a tutti gli effetti alla nomina in seguito a concorso ». È evidente questo, ma ad ogni modo diciamolo.

DALSASS (S.V.P.): Non è evidente!

BENEDIKTER (S.V.P.): Der Assessor sagt, im Rahmen der Region würden die hierfür zuständigen Organe das so auslegen, wie wir es brauchen. Ich möchte aber darauf aufmerksam machen, daß ja noch andere Organe bestehen, die dann berufen sind, das Gesetz auszulegen, z.B. im Verwaltungsge-

richtswege. Denn es kann ohne weiteres der Fall eintreten, daß irgendeiner, der an der gegenteiligen Regelung interessiert ist, die Verwaltungsgerichtsbarkeit anruft und dieselbe legt das Gesetz dann vielleicht so aus, wie wir nicht wollen und ohne daß wir darauf Einfluß nehmen können. Und dagegen müßte man sich sichern. Jetzt kommt mir vor, daß, wenn wir für die Region das erreichen, was wir erreichen wollen, immerhin schon etwas erreicht ist und wir in diesem Fall mit dem Sperling in der Hand zufrieden sein sollten. Aber mit dieser Fassung, glaube ich, würde man unter Umständen auch über die Region hinaus das erreichen, was man erreichen will, d.h. daß diese außerordentliche Form der Stellenbesetzung gemäß Art. 1 und 2 auf jeden Fall einer Ernennung auf Grund einer Ausschreibung gleich geachtet wird.

PRESIDENTE: Metto ai voti l'art. 4 bis: approvato a maggioranza con 7 astenuti.

Art. 5

I sanitari non assunti in ruolo in attuazione della presente legge continueranno a prestare servizio con l'attuale qualifica fino alla data nella quale assumeranno servizio i titolari.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiun-

que spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

È posto ai voti l'art. 5: unanimità.

Prego passare le schede per la votazione della legge.

DALSASS (S.V.P.): C'è Consiglio provinciale domani?

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità - D.C.): Alle 9,30 c'è Consiglio Provinciale.

PRESIDENTE: Il Consiglio Provinciale rimane convocato per le 9,30 per la approvazione dell'esercizio provvisorio; il Consiglio Regionale inizia alle 10.15 quindi si può fare l'uno e l'altro.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 24 favorevoli, 3 contrari, 15 schede bianche.

La legge è approvata.

Il Consiglio è rinviato a domani mattina alle 10.15.

La seduta è tolta.

(Ore 18.40)